

# Decreto federale sul programma di legislatura 2011–2015

del 15 giugno 2012

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sul Parlamento;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura**

### **Art. 1**

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7);
7. la Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento (sezione 8).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 171.10

<sup>3</sup> FF 2012 305

## **Sezione 2:**

### **La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti**

**Art. 2** Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. elaborare riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definire priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. attuare il nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

**Art. 3** Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. adottare la politica di crescita 2012–2015;
5. ridurre l'onere amministrativo delle imprese;
6. promuovere la produzione industriale e il turismo nelle diverse parti del Paese creando le adeguate condizioni quadro;
7. adottare la promozione della piazza economica 2016–2019;
8. adottare il messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982<sup>4</sup> sull'approvvigionamento del Paese.

**Art. 4** Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite; la Svizzera dispone di un quadro normativo concorrenziale, semplice e non burocratico

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

9. estendere la rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e l'accesso facilitato ai mercati;
10. sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

**Art. 5** Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

11. adottare il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);
12. sostenere la strategia della qualità;

13. sviluppare ulteriormente la politica agricola dopo il 2017;
14. sviluppare ulteriormente una politica agricola che promuova un'agricoltura produttiva e rispettosa dell'ambiente.

**Art. 6** Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere nonché la collaborazione tra le stesse sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>5</sup> sui diritti politici;
16. attuare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015;
17. rafforzare l'influenza del Consiglio federale sul piano nazionale e internazionale.

**Art. 7** Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

18. eliminare la «penalizzazione del matrimonio» e adottare soluzioni equilibrate nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
19. adottare il messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese;
20. adottare il messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica;

**Art. 8** Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e da altre tecnologie moderne

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

21. adottare il messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
22. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004<sup>6</sup> sulle pubblicazioni ufficiali;
23. attuare la «Strategia e-government Svizzera»;
24. aggiornare e attuare la strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
25. sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di voto elettronico.

<sup>5</sup> RS 161.1

<sup>6</sup> RS 170.512

### **Sezione 3:**

## **La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale**

**Art. 9** Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

26. adottare il messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
27. adottare il messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;
28. adottare il messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;
29. disciplinare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo);
30. rafforzare la posizione della Ginevra internazionale.

**Art. 10** Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

31. disciplinare le questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
32. estendere alla Croazia l'Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone;
33. nell'ambito delle relazioni con l'UE, varare riforme interne che rafforzino i diritti di partecipazione dei Cantoni;
34. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
35. concludere un accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
36. concludere accordi con l'UE nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

**Art. 11** Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. approfondire la strategia economica esterna;

38. rafforzare l'Organizzazione mondiale del commercio;
39. sviluppare e rafforzare la rete degli accordi di libero scambio.

**Art. 12** Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

40. adottare il messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016.

**Art. 13** Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 sulle sparizioni forzate;
42. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili;
43. proseguire le misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;
44. definire una strategia che permetta di seguire una politica estera ad hoc nei confronti degli Stati autocratici o che violano i diritti umani. Le relazioni della Svizzera con tali Paesi devono concorrere a promuovere il rispetto dei diritti umani;
45. valutare il centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

#### **Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita**

**Art. 14** Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

46. adottare il messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>8</sup> sul servizio informazioni civile;
47. adottare la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
48. attuare il rapporto sull'esercito 2010;

49. adottare il rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

**Art. 15** Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

50. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale<sup>9</sup>, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>10</sup> e nel diritto penale accessorio;
51. chiarire il ruolo e i compiti dei vari soggetti operanti nel settore della sicurezza interna;
52. adottare il messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003<sup>11</sup> (modifica del diritto sanzionatorio);
53. la Svizzera adotta tutte le misure, comprese quelle legislative, idonee a eliminare ogni forma di tratta degli esseri umani e di sfruttamento;
54. adottare e attuare la strategia nazionale di difesa cibernetica;
55. ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime);
56. adottare misure di lotta e di prevenzione del tifo violento;
57. il Consiglio federale conduce una politica efficace contro la criminalità economica.

**Art. 16** Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

58. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981<sup>12</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale;
59. adeguare il diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

<sup>9</sup> RS 311.0

<sup>10</sup> RS 321.0

<sup>11</sup> RS 311.1

<sup>12</sup> RS 351.1

## **Sezione 5:**

### **La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo**

**Art. 17** Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

60. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998<sup>13</sup> sull'asilo e attuare gli accordi di riammissione esistenti nonché concluderne di nuovi;
61. adottare le nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
62. adottare il rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

**Art. 18** Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

63. attuare la strategia di lotta alla povertà;
64. promuovere la compatibilità tra famiglia e professione o istruzione;
65. promuovere la compatibilità tra professione e assistenza ai congiunti (work & care);
66. adottare il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
67. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006<sup>14</sup> sulla radiotelevisione;
68. esaminare il rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007<sup>15</sup> con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA;
69. definire una politica globale delle aree rurali.

**Art. 19** Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, si migliora la qualità dell'assistenza medica e si accresce la sicurezza dei pazienti

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

70. concretizzare la strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;

<sup>13</sup> RS 142.31

<sup>14</sup> RS 784.40

<sup>15</sup> RS 0.784.405.226.8

71. preparare l'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie<sup>16</sup> ed elaborare la strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
72. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 15 dicembre 2000<sup>17</sup> sugli agenti terapeutici (2<sup>a</sup> fase);
73. rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la promozione della salute;
74. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sul registro dei tumori e di altre diagnosi;
75. formulare la strategia nazionale della salute;
76. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006<sup>18</sup> sulle professioni mediche;
77. adottare il messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998<sup>19</sup> concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica preimpianto;
78. mettere in vigore la legge del 30 settembre 2011<sup>20</sup> concernente la ricerca sull'essere umano;
79. rafforzare le competenze sanitarie e la responsabilità individuale della popolazione, in particolare accrescendo la trasparenza e l'informazione riguardo al decorso delle cure e assicurando un'adeguata partecipazione dei pazienti.

**Art. 20**            Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata e garantita a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

80. adottare la 12<sup>a</sup> revisione dell'AVS;
81. presentare e attuare il rapporto sul futuro del 2° pilastro;
82. adottare i pacchetti di misure della 6<sup>a</sup> revisione dell'AI;
83. intensificare la collaborazione tra assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e i settori formazione professionale, aiuto sociale e integrazione, per coordinare d'intesa con i Cantoni le diverse misure di integrazione professionale;
84. rafforzare la vigilanza sull'assicurazione sociale malattie;
85. esaminare la coerenza e il coordinamento delle assicurazioni sociali e proporre le modifiche necessarie a garantire una maggiore coesione sociale.

<sup>16</sup> FF 2011 283

<sup>17</sup> RS 812.21

<sup>18</sup> RS 811.11

<sup>19</sup> RS 810.11

<sup>20</sup> FF 2011 6589



## **Sezione 6:**

### **La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità**

**Art. 21** Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine ed è dato il via all'uscita graduale dal nucleare nonché alle misure volte a ridurre la dipendenza dalle energie fossili

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

86. concretizzare e attuare la Strategia energetica 2050 e definire un piano direttore concernente l'approvvigionamento energetico di Confederazione e Cantoni;
87. concretizzare e attuare le misure per un'economia basata su energie rinnovabili e che economizzi le risorse;
88. adottare l'Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

**Art. 22** Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. adottare il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
90. adottare il messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
91. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e la convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
92. adottare il messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960<sup>21</sup> concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
93. proseguire il programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
94. proporre una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
95. proseguire e intensificare i negoziati con l'UE relativi alla borsa dei transiti alpini;
96. adottare la revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>22</sup> sulla navigazione aerea.

<sup>21</sup> RS 725.113.11

<sup>22</sup> RS 748.0

**Art. 23** Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

97. sviluppare una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

**Art. 24** Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

98. adottare la seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979<sup>23</sup> sulla pianificazione del territorio;

99. concretizzare la strategia volta a preservare e a promuovere la biodiversità;

100. adottare la «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;

101. adottare la Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

## **Sezione 7:**

### **La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione**

**Art. 25** Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

102. promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;

103. concludere una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;

104. effettuare la revisione totale della legge del 7 ottobre 1983<sup>24</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);

105. assicurare la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);

106. adottare il messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;

107. attuare il decreto del Consiglio federale concernente l'accorpamento dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione in seno al DFE.

<sup>23</sup> RS 700

<sup>24</sup> RS 420.1; FF 2011 7811

**Art. 26** Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

108. assicurare la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);
109. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987<sup>25</sup> concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero;
110. consolidare e potenziare i sussidi alla formazione; armonizzare il sistema, d'intesa con i Cantoni e in linea con il Concordato della CDPE sulle borse di studio, per garantire le pari opportunità nell'accesso alla formazione.

**Art. 27** Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

111. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

## **Sezione 8:**

### **La Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento**

**Art. 28** Obiettivo 27: la parità delle opportunità è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 27 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

112. rafforzare le misure di lotta alle discriminazioni salariali basate sul sesso e vagliare l'adozione di strumenti statuali supplementari;
113. seguire la situazione nelle imprese svizzere con riguardo all'evoluzione della percentuale di donne nei consigli d'amministrazione;
114. dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche;
115. promuovere le misure che favoriscano un aumento della percentuale di donne nel settore MINT.

**Art. 29** Obiettivo 28: la parità dei sessi nell'Amministrazione federale e nelle aziende parastatali è raggiunta e le pari opportunità delle minoranze linguistiche sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 28 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

116. aumentare notevolmente la percentuale di donne e di minoranze linguistiche tra i quadri dell'Amministrazione federale, nonché tra i quadri e nei consigli d'amministrazione delle aziende statali e parastatali.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

**Art. 30** Attuazione del programma di legislatura

<sup>1</sup> Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

<sup>2</sup> Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

**Art. 31** Raggiungimento degli obiettivi

<sup>1</sup> Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio sul programma di legislatura 2011–2015.

<sup>2</sup> Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 32** Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab